



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	9
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	11
Disegno di legge	»	14
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo, che il presente disegno di legge è volto a ratificare, si configura, ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 ottobre 1999, n. 399, recante ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, sottoscritto a Roma il 29 novembre 1994, quale Accordo integrativo idoneo ad allargare il campo della cooperazione tra i medesimi Paesi. Esso ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale in materia di difesa tra i due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche, indirettamente, ad indurre positivi effetti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, si rivela suscettibile di svolgere un'azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione sud-americana.

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo e da 13 articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende estendere la portata del citato Trattato generale di cooperazione sottoscritto dai due Paesi, al fine di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della ricerca, produzione e accesso ai materiali di difesa, sulla base dei principi di reciprocità, buona fede e mutuo interesse.

L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione tra i Ministeri

della difesa dei due Paesi, i cui rappresentanti si riuniranno periodicamente e alternativamente a Roma e a Bogotà, al fine di dare esecuzione all'Accordo e stabilire le regole della collaborazione.

L'articolo 3 indica i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà svilupparsi, individuandoli nei seguenti:

- politica di sicurezza e difesa;
- scambio di informazioni tecnico-militari;
- ricerca, sviluppo, acquisizione di prodotti e servizi della difesa; supporto logistico;
- scambio di informazioni ed esperienze acquisite in operazioni di *peace-keeping*;
- formazione, istruzione ed addestramento militare;
- aspetti ambientali in materia di difesa;
- sanità militare;
- consulenza giuridica in ambito operativo; svolgimento di esercitazioni militari congiunte.

L'articolo 4 declina le modalità attraverso cui la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:

- scambio di visite di delegazioni;
- scambi di esperienze tra esperti delle parti operative;
- riunioni tra istituzioni delle Parti;
- partecipazione ad attività di formazione, istruzione, addestramento e benessere;
- partecipazione ad esercitazioni militari;
- visite di navi ed aeromobili militari.

L'articolo 5 impegna le Parti a sviluppare iniziative commerciali relative ai materiali della difesa di reciproco interesse.

L'articolo 6 disciplina, più nel dettaglio, l'eventuale cooperazione nel settore dell'industria della difesa, ed in particolare prevede che essa possa attuarsi attraverso la ricerca scientifica, lo scambio di esperienze nel settore tecnico-scientifico, la produzione e modernizzazione e la reciproca fornitura di servizi tecnici, l'acquisizione di dotazioni militari nell'ambito di programmi comuni di produzione commissionati da una delle Parti, in conformità con la propria legislazione interna in materia di esportazione e importazione di materiale d'armamento, nonché il sostegno a industrie ed enti del settore, allo scopo di favorire la cooperazione nella produzione dei materiali.

È poi precisato che l'acquisto congiunto di materiali di interesse delle Parti sarà realizzato o con operazioni dirette tra gli Stati, o per il tramite di imprese private autorizzate dai rispettivi Governi in conformità con le rispettive legislazioni nazionali.

L'attuazione delle attività di cooperazione nel settore dell'industria è demandata ad accordi specifici, in cui verranno definiti i presupposti dei progetti da realizzare e i principi ispiratori della disciplina di temi correlati, come ad esempio quello della tutela della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in esecuzione del presente Accordo.

L'articolo 7 impegna le Parti a fornirsi mutua assistenza e collaborazione al fine di favorire le attività di cooperazione nel settore dei materiali per la difesa.

L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati, trattati e protetti secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Ac-

cordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni e materiali, anche non classificati, acquisiti nell'ambito dell'Accordo, non può essere effettuato senza l'assenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'articolo 9 obbliga le Parti ad applicare ed osservare, nell'esecuzione del presente Accordo, il principio di riservatezza e del segreto professionale, in conformità alla propria normativa interna.

L'articolo 10 stabilisce principi generali in materia di esercizio delle competenze delle rispettive autorità nazionali delle Parti.

L'articolo 11 prescrive che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte esclusivamente attraverso consultazioni dirette tra le Parti.

L'articolo 12 disciplina le modalità di predisposizione e sottoscrizione, da parte dei rispettivi Ministeri della difesa, di convenzioni e accordi specifici, nonché la pianificazione e lo sviluppo di progetti e programmi finalizzati a rendere effettiva la cooperazione di cui al presente Accordo.

L'articolo 13 dispone che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si informeranno, per via diplomatica, del compimento delle rispettive procedure interne di ratifica. Nello stabilire che l'Accordo medesimo potrà essere revisionato con il consenso reciproco delle Parti, riconosce infine a ciascuna delle Parti la possibilità di recedere unilateralmente da esso, con preavviso scritto di almeno novanta giorni.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa con la Colombia comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'art. 2, comma 2 che, nel disciplinare le modalità attraverso le quali sarà gestita la cooperazione, contempla lo svolgimento di incontri periodici tra rappresentanti delle Parti. In particolare, si prevede che detti incontri si terranno, presumibilmente una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Colombia.

Nell'ipotesi dell'invio a Bogotà di 2 rappresentanti nazionali (1 dirigente militare; 1 T. Col./Magg.), con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 120,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) = € 480,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a € 123,01, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006, ed ammonta a € 98,41. Essa viene poi abbattuta di un terzo (€ 32,80), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in € 65,61. In ragione del reddito percepito, sull'importo di € 13,96, eccedente la quota esente di € 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tabella A della circ. MEF n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a € 22,06, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di € 7,21. Sommando tale ultimo importo alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in € 65,61, si ottiene l'importo di € 72,82 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di € 218,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a € 114,43, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006, ed ammonta a € 91,54. Essa viene poi abbattuta di un terzo (€ 30,51), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in € 61,03. In ragione del reddito percepito, sull'importo di € 9,38, eccedente la quota esente di € 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58, come previsto dalla tabella A della circ. MEF n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a € 14,82 vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di € 4,85. Sommando tale ultimo importo alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in € 61,03, si ottiene l'importo di € 65,88 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di € 198,00



TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 896,00

➤ SPESE DI VIAGGIO:

Volo di andata e ritorno (pari a € 1.584,00) + maggiorazione del 5% (pari a € 79,20), ai sensi della normativa vigente per 2 persone. = € 3.326,40

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 4.222,40


Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, e considerato che le attività di cui all'articolo 4 verranno eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte, e previo rimborso delle relative spese, si precisa che:

- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (lett. b), di ulteriori incontri e visite tra delegazioni e rappresentanti delle istituzioni della difesa (lett. a e c), di visite alle navi ed agli aeromobili militari (lett. f), nonché di cooperazione in altri settori militari (lett. g), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte della Colombia e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di partecipazione ad attività di formazione, istruzione, addestramento e benessere (lett. d) nonché di partecipazione ad esercitazioni militari (lett. e), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le previsioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, concernenti la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con la Colombia e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- qualora, infine, ai sensi dell'articolo 12, vengano stipulati accordi e convenzioni specifici, o vengano introdotte, ai sensi dell'articolo 13, revisioni che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in questione, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge.

L'onere complessivamente discendente dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in € 4.222,40 annui, ad anni alterni. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio - Programma Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari.




La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


07 AGO. 2015

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Generale dello Stato



PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con la Repubblica della Colombia in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, e in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti giuridici vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo in esame non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

la comunità internazionale, sotto il profilo dell'accrescimento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.

b) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.

c) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese*

L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

d) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non si ravvisano condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni delle articolazioni amministrative preposte alla sua esecuzione. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dar luogo ad un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la difesa per effetto della possibile attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.

SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

a) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.*

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.

b) *Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

All'Accordo verrà data pubblicità tramite il sito *web* del Ministero della difesa.

c) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo e curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.

d) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*



L'Accordo potrà essere revisionato con il reciproco consenso delle parti.

- e) *Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione I, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*
I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*
Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.
- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*
Non è prevista l'adozione di successivi provvedimenti di attuazione.
- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*
Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'amministrazione della difesa.



SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- a) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo in esame predispone la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione militare e di difesa con la Colombia, e risponde all'esigenza di estendere la portata del Trattato generale di cooperazione sottoscritto tra le medesime Parti il 29 novembre 1994, sviluppando e rafforzando la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento contribuirà, inoltre, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di solidarietà, al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente.

- b) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'Accordo si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento, cui ricondurre il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei suoi contenuti, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra le Parti.

Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo ci si attende un'azione stabilizzatrice in un'area geografica che per l'Italia assume, tenuto conto degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese nella regione sudamericana, un importante valore strategico e un'alta valenza politica.

Dall'esecuzione dell'Accordo in titolo, potranno infine derivare, sempre nel medio-lungo periodo, benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

- c) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei



successivi anni. Altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (scambio di informazioni tecnico-militari, istruzione militare, supporto logistico, medicina militare, esercitazioni congiunte),

d) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica della Colombia, nonché le rispettive Forze armate. Si possono, inoltre, assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti operanti nel settore dei materiali d'armamento.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

I negoziati per la definizione di uno specifico Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Colombia hanno avuto inizio nel 2009, su iniziativa delle Autorità militari colombiane, interessate ad avviare con il nostro Paese uno strutturato rapporto di cooperazione in materia di difesa, e sono proseguiti in stretta collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Le disposizioni del provvedimento di ratifica sono state inoltre concertate con tutte le amministrazioni interessate.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con la Colombia, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la Controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici per i cittadini dei due Paesi e per



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.222,40 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo medesimo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO COMPLEMENTARE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE GENERALE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COLOMBIA

RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACCORDO COMPLEMENTARE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE GENERALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COLOMBIA RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Colombia, qui di seguito denominati, a seconda del contesto, "la Part" o "la Parte":

- Esprimono il desiderio di intensificare e rafforzare la cooperazione nel settore della promozione dei scambi economici, tecnico-scientifici e trasferimento di tecnologia tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- Visto l'Accordo di Cooperazione Tecnica e Scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Colombia del 05 agosto 1971;
- Visto l'Accordo di Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria tra il Governo della Repubblica della Colombia e il Governo della Repubblica Italiana del 06 maggio 1987, approvato dal Parlamento della Repubblica della Colombia con la Legge 19 del 1989;
- Visto il Trattato Generale di Cooperazione concluso a Roma il 29 novembre del 1994 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della Colombia, approvato dal Parlamento della Repubblica della Colombia con la Legge 502 del 1999;
- Condividendo l'intesa comune secondo cui la mutua cooperazione nel settore politico, economico e tecnico-scientifico, in particolar modo in materia di Difesa, permetterebbe di rafforzare i rapporti tra le Parti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Principi e obiettivi della cooperazione

Estendere la portata del Trattato Generale di Cooperazione tra le Parti, incrementando il livello di cooperazione per promuovere, facilitare, sviluppare e rafforzare la capacità, sviluppando la cooperazione nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione, delle nuove tecnologie e dell'accesso ai materiali di difesa, in base ai principi di reciprocità, buona fede e mutuo interesse tra le Parti.

ARTICOLO 2

Amministrazione

1. Le Parti concordano nel definire come Parti operative per la coordinazione, l'esecuzione e la supervisione del presente Accordo, i Ministeri della Difesa di entrambi i Paesi in coordinazione con gli Stati Maggiori di Forze Armate delle Parti.
2. In conformità con le necessità delle Parti e con i progetti di cooperazione che sono in fase di sviluppo, le Parti operative si incontreranno periodicamente ed alternativamente, sotto la presidenza dello Stato ospitante, nella Repubblica Italiana e nella Repubblica della Colombia;

ARTICOLO 3

Attività di cooperazione

In conformità con le disposizioni dell'accordo, la cooperazione tra le Parti operative potrà includere le seguenti attività:

- a) Politica della Sicurezza e di Difesa;
- b) Scambio di informazioni di carattere tecnico-militare;
- c) Ricerca, sviluppo, acquisizione di prodotti e servizi della Difesa;
- d) Supporto logistico;
- e) Scambio di informazioni ed esperienze acquisite nell'ambito di operazioni di pace;
- f) Formazione, istruzione ed addestramento in materia di Difesa;
- g) Aspetti ambientali in materia di Difesa;

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- h) Sanità militare;
- i) Consulenza giuridica in ambito operativo;
- j) Esercitazioni militari congiunte;
- k) Altri aspetti militari che possono essere d'interesse, precedentemente definiti dalle Parti operative.

ARTICOLO 4 Modalità di cooperazione

La cooperazione tra le parti operative in materia di Difesa può assumere le seguenti modalità:

- a) Scambio di visite di delegazioni;
- b) Scambio di esperienze tra esperti delle parti operative;
- c) Riunioni tra istituzioni e agenzie delle Parti;
- d) Partecipazione ad attività di formazione, istruzione, addestramento e di benessere;
- e) Partecipazioni ad esercitazioni militari;
- f) Visite su imbarcazioni ed aerei militari, previo adempimento delle normative e delle procedure delle Parti;
- g) Altri argomenti militari che possono essere di mutuo interesse per le Parti operative.

ARTICOLO 5 Supporto ad iniziative commerciali

Le Parti si impegnano a sviluppare iniziative commerciali relative alle dotazioni, ai servizi e ad altre aree nel settore della Difesa di mutuo interesse per le parti operative.

ARTICOLO 6 Cooperazione nel settore dell'industria della Difesa

1. In conformità a quanto disposto dagli artt. 1, 3 e 4 del presente Accordo complementare, le attività nel settore della Difesa e della politica degli acquisti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e di dotazioni militari, potranno assumere le seguenti modalità:

- a) Ricerca scientifica;
- b) Scambio di esperienze nel settore tecnico-scientifico;
- c) Produzione, modernizzazione e servizi tecnici mutui nei settori definiti dalle Parti;
- d) Acquisto di dotazioni militari nell'ambito di programmi comuni e produzione commissionata da una delle Parti, in conformità con la propria legislazione interna in materia di importazione ed esportazione di dotazioni, materiali d'armamento e munizionamenti;
- e) L'acquisto congiunto di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverrà in conformità con il presente Accordo e potrà essere effettuato sia per mezzo di accordi tra i Governi, per mezzo di ditte private, autorizzate ed appoggiate dai rispettivi Governi in conformità con le rispettive leggi e regolamenti nazionali e per mezzo di altre forme di accordi vigenti;
- f) Sostegno alle industrie e agli enti del settore della Difesa, al fine di creare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari.

Le Parti operative si impegnano a stipulare accordi specifici per l'attuazione delle attività del presente accordo di cooperazione. In essi verranno definiti i presupposti dei progetti da realizzare e verranno fissati i parametri dei temi correlati, incluso quello concernente la proprietà intellettuale che scaturisce dalle iniziative concordate tra le Parti, in conformità con quanto previsto dalle rispettive legislazioni.

Il Ministero della Difesa Italiano darà priorità alle richieste di acquisto di beni o servizi avanzate dal Ministero della Difesa della Colombia.

ARTICOLO 7

Impegni nel settore dei materiali per la Difesa

Al fine di favorire la realizzazione delle attività cui si riferiscono il presente accordo e le convenzioni stipulate in conformità con le disposizioni in essi contenute, le Parti si forniranno mutua assistenza e collaborazione.

ARTICOLO 8

Sicurezza dell'informazione classificata

Per effetto del presente Accordo Complementare, il termine "informazione riservata" si riferisce a qualsiasi articolo, documento o materiale classificato, qualsiasi sia il suo grado di classificazione, contenuto in audio o video, trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio o qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione, il cui uso non autorizzato possa ledere gli interessi di sicurezza delle Parti operative.

Qualsiasi tipo di informazione riservata fornita o prodotta in relazione con il presente Accordo sarà impiegata, trasmessa, salvata, trattata e protetta in conformità con quanto disposto dalla normativa interna di ogni Parte. Le informazioni classificate saranno trasferite unicamente attraverso canali governativi ufficiali o attraverso dei canali studiati e approvati dall'autorità nazionale per la sicurezza delle Parti.

Le informazioni classificate saranno trasmesse solo attraverso canali governativi approvati dall'autorità nazionale per la sicurezza designata dalle Parti.

In aggiunta, le Parti operative hanno concordato i seguenti equivalenti di classificazione di sicurezza:

Repubblica Italiana	Corrispondenza con la lingua Inglese	Repubblica Colombiana
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	ULTRASECRETO
SEGRETO	SECRETO	SECRETO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	RESERVADO/CONFIDENCIAL
RISERVATO	RESTRICTED	RESTRINGIDO

Le Parti operative verificheranno che l'informazione classificata, i documenti sensibili ed i dati tecnici scambiati in conformità con il presente Accordo, siano impiegati unicamente ed esclusivamente ai fini espressamente specificati dalle Parti operative ed in conformità con quanto stipulato nel presente Accordo complementare.

Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed attrezzature per la Difesa, siano essi classificati o meno, acquisiti come parte della cooperazione derivata dal presente Accordo complementare, dovrà essere precedentemente autorizzato per iscritto dalla parte che li ha originati.

Le clausole del presente articolo sono di immediata applicazione. Nuovi aspetti relativi alla sicurezza che abbiano a che fare con le informazioni classificate e che non siano contemplati in questo accordo complementare, verranno regolati da un nuovo accordo stipulato dalle rispettive autorità nazionali.

L'accesso alle informazioni classificate scambiate dal personale delle Parti sulla base di questo Accordo complementare, sarà permesso una volta dimostrata la necessità di sapere e una volta accordata una appropriata abilitazione di sicurezza, in conformità con le disposizioni legislative e le regolamentazioni nazionali.

Le rispettive responsabilità e obbligazioni negli accordi relativi alla sicurezza e alla salvaguardia dell'informazione classificata, continueranno ad essere valide anche una volta estinto il presente Accordo, a meno che le Parti non stabiliscano il contrario.

ARTICOLO 9

Principio di riservatezza

Al fine di rendere efficace il presente Accordo complementare, le Parti applicano ed osserveranno il principio di riservatezza e del segreto professionale, in conformità con la normativa interna e alle misure di sicurezza stipulate nell'articolo 8 del presente Accordo complementare, poiché queste

principio è applicabile al personale che ha accesso diretto all'informazione, ai documenti, ai dati tecnici, ai materiali e alle dotazioni ed è punibile nei termini del codice penale di ciascuna Parte;

ARTICOLO 10 Competenza delle autorità nazionali

Una Parte non eserciterà né azioni di competenza tantomeno azioni di funzione nel campo dell'altra Parte, essendo queste riservate di diritto e di competenza esclusiva alle autorità dell'altra Parte.

ARTICOLO 11 Risoluzione delle controversie

Qualsiasi tipo di controversia dovesse sorgere in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, sarà esclusivamente risolta per mezzo di consultazione diretta tra le Parti.

ARTICOLO 12 Progetti specifici

1. Le Parti operative firmeranno convenzioni specifiche che approfondiranno le aree di cooperazione, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo; tali convenzioni potranno, previo mutuo accordo tra le parti coinvolte, includere istituzioni civili.
2. Gli accordi specifici richiesti dalle Parti operative saranno limitati agli obiettivi del presente Accordo complementare e verranno elaborati in conformità con le rispettive procedure, leggi e regolamenti nazionali.
3. I programmi e progetti finalizzati a rendere effettivo il presente Accordo, verranno pianificati, elaborati e sviluppati dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa Italiano e dal Ministero della Difesa Nazionale della Colombia, tenendo conto del mutuo interesse.

ARTICOLO 13 Validità ed estinzione

1. Il presente Accordo complementare entrerà in vigore alla data dell'avviso di ricevimento della seconda comunicazione attraverso la quale le Parti comunicheranno, per via diplomatica, l'adempimento dei loro rispettivi procedimenti interni.
2. Il presente Accordo complementare potrà essere revisionato con il consenso reciproco delle due Parti.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre (3) mesi. Questa notifica, che dovrà essere fatta per iscritto, sarà effettiva novanta (90) giorni dopo che sarà stata ricevuta dall'altra Parte.
4. L'estinzione del presente Accordo complementare non riguarderà i progetti ed i programmi o altre attività che siano ancora in fase di esecuzione, fin quando non saranno state portate a termine, a meno che le Parti non stabiliscano il contrario.

Sottoscritto a Roma il giorno 29 del mese di luglio
dell'anno 2010 in lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Sottoscritto a Bogotá il giorno 5 del mese di Agosto
dell'anno 2010 in lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA COLOMBIANA

